

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S. G. – ROMA

RICORSO IN APPELLO

EX ART. 131 C.P.A.

per [REDACTED] (CF [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] n. [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED], nella qualità di cittadini elettori del Comune di Molfetta, rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), tutti elettivamente domiciliati in [REDACTED] al [REDACTED] (studio [REDACTED]), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al numero fax [REDACTED] ed all'indirizzo pec [REDACTED], giusta procura al margine del presente atto

contro

- il **COMUNE di MOLFETTA**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. [REDACTED];
- la **1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLFETTA** del 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio previsto per il 9 e 10 giugno 2013, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa in primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

e nei confronti

- dei Sigg.ri SIRAGUSA LEONARDO, NATALICCHIO PAOLA, PAPPAGALLO ONOFRIO, PATIMO SAVERIO, ALTOMARE ANNA ELISABETTA, LA GHEZZA SERENA, PORTA GIOVANNI, CAPUTO MARIANO, CAMPOREALE NICOLA, MINUTO ANNA CARMELA, DE CEGLIA IPPOLITA MARIA, ROSELLI LUIGI, TAMMACCO SAVERIO, MASTROPASQUA PIETRO, PISANI ANTONIO, MARALFA GIUSEPPE, LA GRASTA ROBERTO, CIRILLO IGNAZIO, non costituiti in primo grado;

- dei SIGG.RI ELISABETTA MONGELLI, NICOLA DAVIDE DE CANDIA, RAFFAELLA ANNA ANTONIA CICOLELLA, GIULIO GERMINARIO, GIUSEPPE ANTONIO PERCOCO, NICOLA PIERGIOVANNI, ANGELA MARIA ROSARIA AMATO, GIOVANNI FACCHINI, MAURO DE ROBERTIS, DOMENICO GAGLIARDI, GIOVANNI ABBATTISTA E COSIMO DAMIANO ANGELETTI, rappresentati e difesi in primo grado dagli Avv.ti Giulio Calvani e Pietro Augusto De Nicolo

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza resa dal T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 232 del 13.02.2014 (doc. n. 1), pubblicata il dì seguente, all'esito del ricorso n. 1241/2013 (doc. n. 2).

FATTO

Il 26 e 27 maggio 2013 si svolgevano, nel Comune di Molfetta, le elezioni amministrative con eventuale ballottaggio fissato per il 09 e 10 giugno.

Alla suddetta competizione elettorale venivano presentate n. 6 candidature per la carica di Sindaco e n. 15 liste, tra le quali, la lista n. 1 "Centro

Democratico” e la lista n. 3 “Partito Democratico”, collegate al candidato Sindaco Natalicchio Paola, la lista n. 5 “Rifondazione Comunista”, collegata al candidato Sindaco Porta Giovanni, nonché le liste n. 7 “Molfetta Futura”, n. 8 “Popolo della Libertà”, n. 10 “Siamo Molfetta”, n. 11 “Movimento Politico Schittulli”, collegate al candidato Sindaco Camporeale Nicola.

La dichiarazione di presentazione delle cennate liste veniva sottoscritta da un numero compreso tra i 200 e 400 elettori, a sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 81/1993 (doc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); più precisamente la dichiarazione di presentazione della lista n. 1 “Centro Democratico” veniva sottoscritta da 251 elettori (cfr. doc. n. 3); la dichiarazione di presentazione della lista n. 3 “Partito Democratico” da 302 elettori (cfr. doc. n. 4); la dichiarazione di presentazione della lista n. 5 “Rifondazione Comunista” da 294 elettori (cfr. doc. n. 5); la dichiarazione di presentazione della lista n. 7 “Molfetta Futura” da 258 elettori (cfr. doc. n. 6); la dichiarazione di presentazione della lista n. 8 “Popolo della Libertà” da 266 elettori (cfr. doc. n. 7); la dichiarazione di presentazione della lista n. 10 “Siamo Molfetta” da 254 elettori (cfr. doc. n. 8); la dichiarazione di presentazione della lista n. 11 “Movimento Politico Schittulli” da 242 elettori (cfr. doc. n. 9).

Nondimeno, in dispregio all’art. 14, comma I, l. n. 53/1990, le sottoscrizioni degli elettori venivano autenticate da un consigliere provinciale, vale a dire da un soggetto privo del potere di autentica di cui alla prefata norma.

In particolare, con riferimento la lista n. 1 “Centro Democratico”, ben 249

su 251 sottoscrizioni venivano autenticate da consigliere provinciale (cfr. doc. n. 3); nella lista n. 3 “Partito Democratico”, tutte le 302 sottoscrizioni venivano autenticate da un consigliere provinciale (cfr. doc. n. 4); anche nella lista n. 5 “Rifondazione Comunista”, tutte le 294 sottoscrizioni venivano autenticate da un consigliere provinciale (cfr. doc. n. 5); ed ancora con riferimento alla lista n. 7 “Molfetta Futura”, 252 su 258 sottoscrizioni venivano autenticate da un consigliere provinciale (cfr. doc. n. 6); nella lista n. 8 “Popolo della Libertà”, invece, ben 263 su 266 sottoscrizioni venivano autenticate da un consigliere provinciale (cfr. doc. n. 7); nella lista n. 10 “Siamo Molfetta”, 251 su 254 sottoscrizioni venivano autenticate da un consigliere provinciale (cfr. doc. n. 8); e, infine, nella lista n. 11 “Movimento Politico Schittulli”, tutte le 242 sottoscrizioni venivano autenticate da un consigliere provinciale (cfr. doc. n. 9).

Ciò nonostante le liste in parola venivano ammesse alla competizione elettorale, giusta verbale n. 6 del 27.04.2013 della 1^a Sottocommissione Elettorale Circondariale (**doc. n. 10**), ottenendo il consenso di una rilevante frazione del corpo elettorale all’esito di quello che si rivelerà essere il primo turno e conseguentemente beneficiando, illegittimamente, di un altrettanto rilevante numero di seggi del consiglio comunale.

Non avendo nessuno dei 6 candidati Sindaci raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, si procedeva al “ballottaggio” tra i due più suffragati, Natalicchio Paola e Camporeale Nicola; in tale sede la lista n. 5 “Rifondazione Comunista” si collegava al candidato Sindaco Natalicchio Paola: quest’ultima vinceva con 17.886 voti rispetto ai 14.688 ottenuti da Camporeale Nicola.

* * *

In ossequio a quanto disposto dall'art. 73 d.lgs n. 267/2000, rubricato "*Elezioni del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*", il Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, dopo aver provveduto a registrare le cifre elettorali delle 15 liste presentatesi all'elezioni (**doc. n. 11**, pagg. 13-16) nonché ad escludere la lista n. 6 "Movimento 5 Stelle", che non aveva superato la soglia di sbarramento del 3%, procedeva a redigere la graduatoria dei gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi, registrando i quozienti più alti ottenuti da ciascuno dei gruppi in parola, calcolati con il metodo D'Hondt, ovvero metodo delle "divisioni successive", dunque utilizzando quale divisore il numero dei seggi spettanti per legge al Consiglio Comunale, nella specie pari a 24 (**doc. n. 12**, pagg. 13-26).

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale passava successivamente a verificare, ai fini dell'attribuzione del c.d. "premio di maggioranza", sulla scorta della relativa graduatoria, se, ai sensi del cennato art. 73, il gruppo di liste collegato al Sindaco proclamato eletto avesse raggiunto nel primo turno "*almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio*": in effetti il numero dei seggi ottenuto dalla coalizione vincente risultava essere pari a 9 seggi su 24, vale a dire al 37,05% (cfr. doc. n. 12, pag. 65).

Dunque, l'Ufficio Elettorale Centrale provvedeva ad attribuire il premio in parola alla coalizione vincente, assegnandole 15 seggi ed i restanti 9 all'opposizione: tanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali, successive al ballottaggio (cfr doc. n. 12, pagg. 65-86).

A seguito dell'illegittima ammissione delle liste "Centro Democratico",

“Partito Democratico”, “Rifondazione Comunista”, “Molfetta Futura”, “Popolo della Libertà”, “Siamo Molfetta” e “Movimento Politico Schittulli”, i seggi del Consiglio Comunale venivano così ripartiti:

COALIZIONE VINCENTE: 15 seggi

- PARTITO DEMOCRATICO: 7 seggi

Patimo Saverio

Altomare Anna Elisabetta

de Candia Nicola Davide

la Ghezza Serena

Cicoella Raffaella Anna Antonia

Germinario Giulio

Percoco Giuseppe Antonio

- SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ': 4 seggi

Piergiovanni Nicola

Amato Angela Maria Rosaria

Facchini Giovanni

de Robertis Mauro

- SIGNORA MOLFETTA: 2 seggi

Pappagallo Onofrio

Mongelli Elisabetta

- CENTRO DEMOCRATICO: 1 seggio

Siragusa Leonardo

- RIFONDAZIONE COMUNISTA: 1 seggio

Porta Giovanni (candidato Sindaco non eletto)

OPPOSIZIONE: 9 seggi

- POPOLO DELLA LIBERTA': 4 seggi

Minuto Anna Carmela

Tammacco Saverio

Roselli Luigi

de Ceglia Ippolita Maria

- SIAMO MOLFETTA: 2 seggi

Mastropasqua Pietro

Pisani Antonio

-MOLFETTA FUTURA: 1 seggio

Caputo Mariano

- MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI: 1 seggio

Camporeale Nicola (candidato Sindaco non eletto)

- MOVIMENTO INDIPENDENTE LINEA DRITTA-RINNOVAZIONE-
RINNOVAZIONE: 1 seggio

Maralfa Giuseppe (candidato Sindaco non eletto)

* * *

Conclusesi le operazioni di ripartizione dei seggi del Consiglio Comunale, dopo aver proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato Natalicchio Paola, l'Ufficio Centrale procedeva, in data 17.07.2013, alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale dei candidati innanzi indicati (**docc. nn. 13e 13 bis**).

Successivamente, con deliberazione n. 1 del 25.07.2013, il Consiglio Comunale di Molfetta, preso atto della rinuncia da parte dei consiglieri proclamati eletti Maralfa Giuseppe, Mongelli Elisabetta, Abbattista Giovanni e Amato Angela Maria, provvedeva a surrogarli con i candidati

consiglieri comunali aventi diritto al subentro: i sigg. Gagliardi Domenico, La Grasta Roberto, Angeletti Cosimo Damiano e Cirillo Ignazio (**doc. n. 14**).

* * *

Gli odierni appellanti, cittadini elettori del Comune di Molfetta, come dimostrato dai certificati elettorali all'uopo versati in atti (**doc. n. 15**), ed in tale qualità, con ricorso n. 1241/2013 (cfr. doc. n. 2), adivano il TAR Puglia, Bari per ottenere la rinnovazione delle surriferite operazioni elettorali del Comune di Molfetta, operazioni che, come si dimostrerà, risultano essere totalmente viziate a cagione dell'illegittima ammissione di ben 7 liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

In particolare, dinanzi al TAR Barese si è chiesto l'annullamento:

"-del verbale e dell'atto dell'Ufficio Elettorale Centrale, di proclamazione del candidato Natalicchio Paola alla carica di Sindaco del Comune di Molfetta, e di proclamazione alla carica di consigliere comunale, datata 17.07.2013, dei Sigg. ri Siragusa Leonardo, Pappagallo Onofrio, Mongelli Elisabetta, Patimo Saverio, Altomare Anna Elisabetta, de Candia Nicola Davide, la Ghezza Serena, Cicoella Raffaella Anna Antonia, Giulio Germinario, Percoco Antonio Giuseppe, Piergiovanni Nicola, Amato Angela Maria Rosaria, Facchini Giovanni, de Robertis Mauro, Porta Giovanni, Camporeale Nicola, Caputo Mariano, Minuto Anna Carmela, Tammacco Saverio, Roselli Luigi, de Ceglia Ippolita Maria, Mastropasqua Pietro, Pisani Antonio, Maralfa Giuseppe, alla carica di consigliere comunale del Comune di Molfetta, nella consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio fissato per il 9 e 10 giugno 2013

(docc. n. 13 e 13-bis);

- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra:

il verbale n. 6 del 27.04.2013 della 1^a Sottocommissione Elettorale Circondariale, nella parte in cui ha disposto l'ammissione della lista n.1, denominata "Centro Democratico", della lista n. 3, denominata "Partito Democratico", della lista n. 5, denominata "Rifondazione Comunista", della lista n. 7, denominata "Molfetta Futura", della lista n. 8, denominata "Popolo della Libertà", della lista n. 10, denominata "Siamo Molfetta", della lista n. 11 "Movimento Politico Schittulli", alla consultazione per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Molfetta del 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio fissato per il 9 e 10 giugno 2013 (cfr. doc. n. 10), nonché dei conseguenti provvedimenti ed operazioni di inclusione dei simboli delle suindicate liste nelle schede elettorali;

- il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale- Modello N. 300-AR ed il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale a seguito del turno di ballottaggio-Modello n. 300-bis/AR (cfr. doc. n. 11 e 12), relativi alla predetta elezione, ivi compresa la parte in cui sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco del Comune di Molfetta Natalicchio Paola e alla carica di consiglieri comunali i Sigg.ri Siragusa Leonardo, Pappagallo Onofrio, Mongelli Elisabetta, Patimo Saverio, Altomare Anna Elisabetta, de Candia Nicola Davide, La Ghezza Serena, Cicoella Raffaella Anna Antonia, Giulio Germinario, Percoco Antonio Giuseppe, Piergiovanni Nicola, Amato Angela Maria Rosaria, Facchini Giovanni, de

Robertis Mauro, Porta Giovanni, Camporeale Nicola, Caputo Mariano, Minuto Anna Carmela, Tammacco Saverio, Roselli Luigi, de Ceglia Ippolita Maria, Mastropasqua Pietro, Pisani Antonio, Maralfa Giuseppe;
- *la deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta, n. 1 del 25.07.2013, ad oggetto "Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida (art. 41 del D. L.vo n. 267/200)", con cui il cennato organo consiliare ha convalidato l'elezione del Sindaco Natalicchio Paola e dei consiglieri comunali proclamati eletti, contestualmente provvedendo a nominare consiglieri comunali i sigg. Gagliardi Domenico, La Grasta Roberto, Angeletti Cosimo Damiano e Cirillo Ignazio, a seguito di rinuncia da parte dei consiglieri eletti Maralfa Giuseppe, Mongelli Elisabetta, la Ghezza Serena, Abbattista Giovanni e Amato Angela Maria (cfr. doc. n. 13);*
- *ed il conseguenziale annullamento delle operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Molfetta svoltesi il 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio del 09 e 10 giugno 2013 e conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali per elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale".*

All'udienza del 13.02.2014 il TAR barese con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso sulla scorta di una perplessa ed illogica motivazione.

Avverso tale pronuncia erronea ed ingiusta gli odierni appellanti propongono appello alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

Si ripropone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, com. 2 c.p.a., il primo e unico motivo di gravame di primo grado, già di per sé idoneo a dar ragione

dell'erroneità dell'appellata sentenza.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art 14, comma I, l. n. 53/1990, dell'art. 3, comma I, lett. d), l. n. 81/1993, dell'art. 32, comma IV, D.P.R. n. 570/1960 nonché dell'art. 37, comma II, d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 2, comma 184, L. n. 191/2009 e 37, comma II, d.lgs. n. 267/2000.

Eccesso di potere per erronea presupposizione; illogicità e ingiustizia manifesta; perplessità e contraddittorietà manifesta.

Con tale motivo di gravame si denuncia l'illegittima ammissione, all'elezioni comunali *de quibus*, delle liste n.1 "Centro Democratico", n. 3 "Partito Democratico", n. 5 "Rifondazione Comunista", n. 7 "Molfetta Futura", n. 8 "Popolo della Libertà", n. 10 "Siamo Molfetta", n. 11 "Movimento Politico Schittulli", disposta dalla 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale con il verbale n. 6 del 27.04.2013 (cfr. doc. n. 10), illegittima ammissione che, come si dimostrerà, ha inficiato in radice l'elezione del Consiglio Comunale di Molfetta e con essa l'intera competizione elettorale, rendendo, pertanto, necessaria la ripetizione di tutto il procedimento elettorale.

* * *

1.A) Come accennato in punto di fatto, la dichiarazione di presentazione delle suindicate liste è stata sottoscritta da un numero di elettori compreso tra i 200 e 400, a sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 81/1993 (cfr. doc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) e tuttavia, **in dispregio all'art. 14 l. n. 53/1990, le sottoscrizioni degli elettori sono state autenticate da un consigliere provinciale, vale a dire da un soggetto privo del potere di autentica di**

cui alla prefata norma.

La norma testè citata, al primo comma, per quanto d'interesse, così recita:
“sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Ebbene, con riferimento al potere di autenticazione attribuito dalla

surriportata disposizione ai consiglieri degli enti locali il Giudice Amministrativo ha sancito, a più riprese, il principio secondo cui *<<Il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente. Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo>>* (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. V, 16.04.2012, n. 2180; *Ibidem*, Sez. V, 31.03.2012, n. 1889).

Ed ancora, più recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che *<<gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma [vale a dire l'art. 14 l. n. 53/1990] attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale>>*, di talchè, *<<oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere o assessore è organo quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2013, n. 2501; T.A.R. Emilia-Romagna-Parma, Sez. I, 03.05.2013, n. 180).*

Di tale autorevole statuizione ha fatto nuovamente recentissima applicazione la giustizia amministrativa, con sentenza nella quale si legge:

<<La recente sentenza del Consiglio di Stato 2501/2013, citata anche dai ricorrenti, ha affermato che: "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera" ed ha dato atto di come tale indirizzo sia stato già in precedenza sostenuto dal Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato 1889 e 2180 del 2012) anche se in un contesto in cui appariva prevalente la diversa censura relativa alla violazione dei limiti territoriali del potere certificativo del consigliere comunale.

Tale orientamento è condiviso dal Collegio, non potendosi equiparare le posizioni di quei pubblici ufficiali che hanno un potere certificatorio derivante dalle caratteristiche della funzione pubblica esercitata da quegli organi politici cui la legge attribuisce una potestà certificativa in relazione al ruolo ricoperto; mentre i primi si trovano in una posizione di sostanziale disinteresse per le sorti elettorali dei candidati cui certificano le firme, i secondi in genere sono mossi da un interesse politico. Per questo appare giustificato l'orientamento rigoroso assunto dal Consiglio di Stato di limitare la facoltà di certificare le firme non solo un determinato territorio come avviene per tutti i pubblici ufficiali, ma anche alla specifica competizione alla quale è legato il ruolo politico del certificatore.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione della lista " Centrosinistra unito per

Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco” e del successivo provvedimento di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale e necessità di procedere a nuove elezioni>> (cfr. T.A.R. Toscana-Firenze, Sez. II, 26.09.2013, n. 1312).

D'altra parte anche la circolare del Ministero dell'Intero del 05.04.2013, intitolata *“Istruzioni per la presentazione delle liste e per l'ammissione delle candidature”*, ha chiarito che *«Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autenticazione delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali questo sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni>> (doc. n. 16, pag. 16).*

Applicando le surriferite coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto di gravame, l'autenticazione, ad opera di un consigliere provinciale, delle sottoscrizioni apposte dagli elettori relativamente alla presentazione delle liste n.1 “Centro Democratico”, n. 3 “Partito Democratico”, n. 5 “Rifondazione Comunista”, n. 7 “Molfetta Futura”, n. 8 “Popolo della Libertà”, n. 10, denominata “Siamo Molfetta” e n. 11 “Movimento

Politico Schittulli”, devono considerarsi del tutto inefficaci, siccome effettuate da un organo del tutto estraneo alla competizione elettorale del Comune di Molfetta e dunque sfornito del potere di certificazione di cui all’art. 14 l. n. 53/1990.

Dall’acclarata inefficacia delle autenticazioni *de quibus* ne consegue che le sottoscrizioni apposte dagli elettori sulle dichiarazioni di presentazione delle suindicate liste non possono essere ritenute valide, in quanto sprovviste di un requisito prescritto *ad substantiam* dall’art. 32, comma IV, D.P.R. n. 570/1960, a mente del quale *<<I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53>>*.

Infatti, sulla scorta della dato testuale della surriportata disposizione, il Giudice Amministrativo ha statuito che *<<in materia elettorale l’autenticazione della dichiarazione di accettazione delle candidature non costituisce un semplice mezzo di prova, ma e’ un requisito prescritto ad substantiam, per garantire, nell’interesse pubblico con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta>>* (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 03.01.2012, n. 7), sicchè *<<per tali ragioni, la giurisprudenza ha inquadrato gli adempimenti, previsti dalla vigente disciplina in materia di presentazione ed autentica delle candidatura e delle sottoscrizioni, nella*

categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali o vincolate, in quanto sono formalità procedurali che non ammettono equipollenti, perchè l'ordinamento riconnette unicamente al fatto della loro precisa osservanza il valore di prova dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il valore giuridicamente tutelato (cfr. Consiglio di Stato n.5011 del 2005)>> (cfr. T.A.R. Molise-Campobasso, Sez. I, 28.05.2012, n. 224).

Alla luce di quanto suesposto, la 1^a Sottocommissione Elettorale Circondariale avrebbe dovuto, dapprima, stralciare le suddette sottoscrizioni degli elettori autenticate dai consiglieri provinciali e, successivamente, verificare se, al netto delle firme stralciate, le dichiarazioni di presentazione delle cennate liste fossero state sottoscritte dal numero minimo di elettori prescritto dall'art. 3, comma I, lett. d), l. n. 81/1993¹, vale a dire 200 elettori (avendo il Comune di Molfetta una popolazione di circa 60.000 abitanti) e, in caso contrario, provvedere ad escluderle, a mente dell'art. 33, comma I, lett. a), D.P.R. n. 570/1960, il quale espressamente prevede <<la Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono>>.

Tanto risulta chiarito anche dalla succitata circolare ministeriale, nella

¹ L'art. 3, comma I, lett. d), l. n. 81/1993 così recita: <<1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti>>. (si veda sul punto anche la già citata circolare del Ministero dell'Interno - cfr. doc. n. 15, pag. 11)

quale si legge: <<La commissione controllerà, poi, se il numero dei presentatori è quello prescritto [paragrafo 3, lettera a), a pagina 11] e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli [paragrafo 3, lettera c), a pagina 13]. A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche: [...] – la terza [consiste] nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 4 a pagina 19. La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato (13) e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza. Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata>> (cfr. doc. n. 16, pag. 35-36).

Ebbene, nella specie, stralciando le sottoscrizioni degli elettori invalide, in quanto autenticate dai consiglieri provinciali, **tutte e sette le succitate liste avrebbe dovuto essere ruscate, atteso che, nessuna delle dichiarazioni di presentazione delle liste medesime risulta sottoscritta, al netto delle firme viziate, dal numero minino di elettori previsto dal prefato art. 3.**

Infatti, la dichiarazione di presentazione della lista n. 1 “Centro Democratico” risulta sottoscritta da 251 elettori: di queste sottoscrizioni ben 249 venivano autenticate dal consigliere provinciale Michele De Chirico; con la conseguenza che solo **2** sottoscrizioni sono valide (cfr. doc. n. 3).

La dichiarazione di presentazione della lista n. 3 “Partito Democratico”,

risulta sottoscritta da 302 elettori, sottoscrizioni tutte autenticate dal consigliere provinciale Flavio Omobono (cfr. doc. n. 4), con la conseguenza che **nessuna** di esse può considerarsi valida.

La dichiarazione di presentazione della lista n. 5 “Rifondazione Comunista” risulta sottoscritta da 294 elettori, sottoscrizioni tutte autenticate dal consigliere provinciale Michele De Chirico (cfr. doc. n. 5), con la conseguenza che **nessuna** delle sottoscrizioni è valida.

La dichiarazione di presentazione della lista n. 7 “Molfetta Futura” risulta sottoscritta da 258 elettori, con ben 252 autenticate dal consigliere provinciale Fernando Rodio (cfr. doc. n. 6): dunque solo **6** sottoscrizioni valide.

La dichiarazione di presentazione della lista n. 8 “Popolo della Libertà” risulta sottoscritta da 266 elettori, con ben 263 autenticate dai consiglieri provinciali Fernando Rodio e Mattia Mincuzzi (cfr. doc. n. 7), sicché solo **3** sottoscrizioni sono valide.

La dichiarazione di presentazione della lista n. 10 “Siamo Molfetta” risulta sottoscritta da 254 elettori, con ben 251 autenticate dal consigliere provinciale Fernando Rodio (cfr. doc. n. 8), con solo **3** sottoscrizioni valide.

Infine la dichiarazione di presentazione della lista n. 11 “Movimento Politico Schittulli” risulta sottoscritta da 242 elettori, con firme tutte autenticate dal consigliere provinciale Nicola De Matteo (cfr. doc. n. 18), con la conseguenza che **nessuna** sottoscrizione risulta valida.

Le consegue che, la 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale non avrebbe dovuto ammettere le predette liste, atteso che **nessuna** delle dichiarazioni di presentazione delle liste medesime risultava essere stata

validamente sottoscritta dal numero minimo di 200 elettori prescritto dall'art. 3, comma I, lett. d), l. n. 81/1993.

Peraltro, le liste n. 1 "Centro Democratico", n. 5 "Rifondazione Comunista" e n. 11 "Movimento Politico Schittulli" avrebbero dovuto essere ruscate anche per altro motivo: difatti, le firme apposte, nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, da parte dei 24 candidati alla carica di consigliere comunale per la lista in parola sono state **anch'esse tutte autenticate da un consigliere provinciale, dunque da un organo sprovvisto del necessario potere di certificazione** (cfr. Cons. Stato, n. 2180/2012, *cit.*; Cons. Stato, n. 1889/2012, *cit.*; Cons. Stato, n. 2501/2013, *cit.*; T.A.R. Emilia-Romagna-Parma, n. 180/2013, *cit.*). Più precisamente:

- 23 delle 24 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale da parte dei candidati appartenenti alla lista n. 1 "Centro Democratico" sono state autenticate dal consigliere provinciale Michele De Chirico (**doc. n. 17**);

- tutte le 24 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale da parte dei candidati appartenenti alla lista n. 5 "Rifondazione Comunista" sono state autenticate dal consigliere provinciale Michele De Chirico (**doc. n. 18**);

- - tutte le 24 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale da parte dei candidati appartenenti alla lista n. 11 "Movimento Politico Schittulli" sono state autenticate dal consigliere provinciale Nicola De Matteo (**doc. n. 19**).

Ne consegue che, essendo invalide tutte le dichiarazioni di accettazione in parola autenticate da consiglieri provinciali, tali liste avrebbero dovuto

essere ruscate, non possedendo il numero minimo di candidati (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 16.11.2001, n. 1576), pari a 16, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 184, L. n. 191/2009 e 37, comma II, d.lgs. n. 267/2000 e come precisato dalla più volte citata circolare ministeriale (doc. n. 15, pag. 9).

* * *

Alla luce di quanto suesposto, non appare allora revocabile in dubbio che la 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale avrebbe dovuto ruscare tutte le suindicate liste e non già, come invece ha fatto ammetterle, così causando un'illegitima e rilevante influenza sul risultato elettorale.

* * *

1.B) Tale illegittima ammissione ha, difatti, determinato un indebito perturbamento degli esiti elettorali, inficiando in radice l'elezione del Consiglio Comunale e, con essa, anche l'elezione del Sindaco, imponendo, pertanto, l'annullamento integrale del procedimento elettorale, come ci si accinge a dimostrare.

Invero, con riferimento all'ipotesi d'illegitima ammissione di una lista alla competizione elettorale, la giurisprudenza amministrativa ha declinato il principio secondo cui *<<quando l'effetto perturbante delle liste illegittimamente ammesse è tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, le elezioni devono essere annullate (Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 marzo 2001, n. 1343)>>* (cfr. T.A.R. Molise-Campobasso, 28.05.2012, n. 224, confermata dal Cons. Stato, Sez. V, 29.10.2012, n. 5504; Cons. Stato Sez. V, 18.06.2001, n. 3212), atteso che *<<i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa*

non possono essere considerati alla stregua di voti nulli o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile prevedere ex post e quindi correggere>> (cfr. T.A.R. Molise-Campobasso, n. 224/2012, cit., Cons. Stato, n. 5504/2012, cit.)

Con particolare riferimento, poi, all'effetto perturbativo sull'elezione del Consiglio Comunale da parte delle liste illegittimamente ammesse, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, facendo proprio il surriferito principio, ha giudicato di significativo rilievo, ai fini del superamento della prova di resistenza, l'effetto perturbativo posto in essere da alcune liste illegittimamente ammesse, appartenenti a diversi schieramenti, che avevano conseguito complessivamente 4 seggi consiliari su 20 e il circa il 20% dei consensi elettorali.

In tale ipotesi, il Giudice Amministrativo ha annullato integralmente le elezioni comunali, ordinando la <<ripetizione ab imis di tutto il procedimento elettorale>> sulla scorta della seguente articolata motivazione: <<nel caso in esame risulta nel suo complesso inficiato è l'esito elettorale relativo alla composizione del Consiglio, stante che le liste illegittimamente ammesse hanno conseguito ben 4 seggi, sui 20 complessivamente assegnati, nonché circa il 20% dei voti validamente espressi dal corpo elettorale. [...] Tale conclusione evidentemente prescinde dall'apparentamento delle liste illegittimamente ammesse con l'uno ovvero con gli altri schieramenti, allorché il complessivo esito elettorale di tali liste sia risultato di entità tale da stravolgere la composizione del consiglio, non essendo praticamente emendabile con la

correzione dei risultati>>, di talchè <<*le sei liste illegittimamente ammesse, avendo conseguito complessivamente 4 seggi su 20 e circa il 20% dei voti validi espressi, hanno dato luogo a una radicale alterazione del risultato elettorale, con riferimento all'elezione dell'organo consiliare, che non è passibile di correzione in questa sede per l'impossibilità di attribuire in modi alternativi i consensi espressi da una tanto elevata frazione del corpo elettorale>>* (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 10.03.2009, n. 98).

Ebbene, applicando il surriferito insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie oggetto di gravame non può che concludersi per la totale illegittimità delle operazioni elettorali, atteso che le 7 liste illegittimamente ammesse, vale a dire "Partito Democratico", "Centro Democratico", "Rifondazione Comunista", "Molfetta Futura", "Popolo della Libertà", "Siamo Molfetta" e "Movimento Politico Schittulli", hanno ottenuto complessivamente ben 17 su 24 seggi del Consiglio Comunale, vale a dire il 70,83 % dei seggi consiliari, e ben 24.950 voti sui suffragi complessivamente, pari al 68,15% dei consensi elettorali.

A fronte di 36.609 voti complessivamente espressi (cfr. doc. n. 11, pag. 9), la lista n. 1 "Centro Democratico" ha ottenuto 1.162 voti, la lista n. 3 "Partito Democratico" ha ottenuto 4.704 voti, la lista n. 5 "Rifondazione Comunista" ha ottenuto 1.304 voti, la lista n. 7 "Molfetta Futura" ha ottenuto 3.337 voti, la lista n. 8 "Popolo della Libertà" ha ottenuto 8.674 voti, la lista n. 10 "Siamo Molfetta" ha ottenuto 3.929 voti e, infine, la lista n. 11 "Movimento Politico Schittulli" ha ottenuto 1.840 voti, per un totale di 24.950 consensi elettorali (cfr. doc. n. 11, pagg. 13-15).

Invece, a fronte di 24 seggi consiliari la lista n. 1 “Centro Democratico” ha ottenuto 1 seggio, la lista n. 3 “Partito Democratico” ha ottenuto 7 seggi, la lista n. 5 “Rifondazione Comunista” ha ottenuto 1 seggio, la lista n. 7 “Molfetta Futura” ha ottenuto 1 seggio, la lista n. 8 “Popolo della Libertà” ha ottenuto 4 seggi, la lista n. 10 “Siamo Molfetta” ha ottenuto 2 seggi e, infine, la lista n. 11 “Movimento Politico Schittulli” ha ottenuto 1 seggio, per un totale di 17 seggi (cfr. doc. n. 12, pagg. 67, 82).

Di talchè, in virtù dei suindicati esiti elettorali conseguiti dalle cennate liste, illegittimamente ammesse, non può che ritenersi ampiamente superato il limite di elasticità del risultato elettorale, rilevandosi, nella specie, un significativo rilievo perturbativo sul complessivo risultato elettorale dell’illegittima ammissione delle 7 liste in parola, rilievo perturbativo che ha viziato in radice l’elezione del Consiglio elettorale e, con essa, anche l’elezione del Sindaco, determinando la necessità di ripetere integralmente il procedimento elettorale per cui è causa.

La suindicata sentenza ha, infatti, chiarito che <<*l’annullamento dell’elezione del Consiglio travolge quella del Sindaco, imponendone una rinnovata elezione per permettere di ripetere le operazioni di voto per l’organo consiliare, nella specie illegittimamente formatosi*>>, atteso che <<*la legislazione vigente non permette di rinnovare separatamente solo alcuno degli organi comunali – giacché lega indissolubilmente l’esito elettorale del consiglio a quello per l’elezione del Sindaco*>> (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 98/2009, *cit.*).

In altri termini, in virtù del summenzionato orientamento giurisprudenziale, l’illegittima ammissione delle cennate 7 liste, avendo determinato un

significato effetto perturbativo della competizione elettorale per cui è causa, ha quale inevitabile conseguenza l'integrale annullamento dell'elezioni comunali di Molfetta, con ripetizione *ab imis* di tutto il procedimento elettorale, atteso che, come ancor più recentemente ribadito dal Giudice Amministrativo, <<*nel caso di proclamazione degli eletti, quando già si è stabilito che una o più liste illegittimamente ammesse hanno influito in modo determinante sul risultato elettorale, non può non trarsi la dovuta conseguenza che da tale illegittima ammissione è stato travolto tutto il procedimento elettorale, complessivamente inteso. Cioè la mancata ammissione di quella lista, come rilevabile solo ex post, è determinante e travolge l'intera procedura [...] dovendosi ripetere tutto il procedimento, sino alla fase di ammissione delle liste alla competizione elettorale*>> (cfr. T.A.R. Molise-Campobasso, n. 224/2012, *cit.*; Cons. Stato, n. 5504/2012, *cit.*; si veda sul punto anche Cons. Stato, Sez. V, 19.05.1998, n. 636; *Ibidem*, 18.07.2001, n. 3212; *Ibidem*, 31.05.2007, n. 2817; recentissimamente anche TAR Toscana, Sez.II, 26.09.2013, n. 1312).

* * *

LA MANIFESTA INGIUSTIZIA ED ERRONEITA' DELLA SENTENZA APPELLATA.

2) ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, COMMA I, L. N. 53/1990; 3, COMMA I, LETT. D), L. N. 81/1993; 32, COMMA IV, D.P.R. N. 570/1960 NONCHÉ 37, COMMA II, D.LGS. N. 267/2000 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2, COMMA 184, L. N. 191/2009 E 37, COMMA II, D.LGS. N. 267/2000.

ECESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, PERPLESSA ED

ERRONEA; ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il ricorso di primo grado si è contestata l'illegittima ammissione alle elezioni comunali *de quibus* di ben 7 liste di candidati alla carica di consigliere comunale, in quanto le sottoscrizioni apposte dagli elettori sulle dichiarazioni di presentazione delle suindicate liste sono state autenticate da un consigliere provinciale, vale a dire da un soggetto privo del potere di autentica di cui all'art. 14 l. n. 53/1990.

Invero, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in più occasioni, ha evidenziato che *“In materia elettorale il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art.14 della l. n. 53/1990 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera”*(*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2013, n. 2501; Cons. Stato, Sez. IV, 31.03.2012, n. 1889; Cons. Stato, Sez. V, 16.04.2012, n. 2180; in tal senso anche la circolare del Ministero dell'Interno del 05.04.2013).

Aderendo a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici baresi, con la sentenza n. 1416 del 18.10.2013 (**doc. n. 20**), hanno annullato le operazioni elettorali del Comune di Valenzano, così rilevando: *“Al riguardo il Collegio, pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento isolato di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), ritiene tuttavia di aderire al filone giurisprudenziale che appare in via di consolidamento, secondo il quale “il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale*

opera” (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012).

Secondo il richiamato indirizzo gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale.

Nè può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il Comune di Valenzano ricada nel territorio della Provincia di Bari in quanto, secondo il rammentato indirizzo ermeneutico al quale il Collegio aderisce, oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo, quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (in tal senso: C.d.S. n. 2371/2012). In altri termini, il requisito della territorialità, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione.

Occorre altresì che sussista la causa di legittimazione, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell'ente nella competizione elettorale, definendolo, come sopra visto, “requisito della pertinenza” (C.d.S., Sez. I, parere n. 2671/2013).

In ragione delle suesposte considerazioni deve considerarsi inefficace, in quanto non conforme al paradigma normativo, l'autenticazione effettuata dal consigliere provinciale della Provincia di Bari, sig. Nicola De Matteo, con riferimento alle firme di cui alle liste e alle candidature, meglio individuate nella parte in fatto, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Valenzano”.

A distanza di qualche mese, il TAR Puglia Bari, rinnegando quanto or ora riferito, ha pronunciato l'appellata sentenza (cfr. doc. n. 1), sulla scorta della seguente motivazione: «*3.1 In una vicenda analoga a quella oggetto del presente gravame la Sezione, con la sentenza n. 1416/2013, aveva reputato di aderire al filone giurisprudenziale secondo il quale “il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera” (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012).*

Il Collegio, in altre parole, pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), aveva inteso aderire al richiamato indirizzo, secondo il quale “gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti

concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale”.

3.2. Orbene, all'esito di una più approfondita riflessione, questo Tribunale ritiene di mutare l'orientamento in precedenza espresso, non potendo quest'ultimo ritenersi del tutto coerente, per un verso, con il tenore testuale della norma di cui al citato art. 14 L. n. 53/1990 e, per altro verso, con la ratio sottesa alla medesima disposizione.

3.2.1. Sotto il primo profilo non può non riconoscersi che l'art. 14, co. 1, L. n. 53/90, come modificato dall'art. 4 L. n. 120/99, lungi dal prevedere limitazioni di sorta ai fini del legittimo esercizio del potere di autenticazione delle firme, si limita a stabilire che “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

In quest'ottica, mentre appare conforme ai principi generali il riconoscimento di un limite territoriale all'esercizio del potere di autentica in discorso (come peraltro pacificamente affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, anche dall'Adunanza Plenaria n. 22/2013 del Consiglio di Stato), sembra invece dare luogo ad una ingiustificata opera di integrazione normativa, posta in essere in via pretoria, l'introduzione dell'ulteriore limite “funzionale” del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo.

Del resto, sul piano della teoria generale in materia di interpretazione ed integrazione delle fonti normative, la disposizione in esame, nell'attribuire sic et simpliciter il potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, appare formulata in modo sufficientemente chiaro da escludere la necessità di ricorrere ad interpretazioni di tipo estensivo (in claris non fit interpretatio), non consentendo peraltro di ravvisare la sussistenza di lacune che giustificino il ricorso ad operazioni di tipo integrativo.

3.2.2. Sotto altro profilo, la tesi che afferma la necessaria presenza del requisito della cd. pertinenza (o funzionalità), ispirandosi ad un'impostazione di tipo restrittivo (che trova la sua giustificazione nel ritenuto carattere eccezionale del potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali), non appare compatibile con la ratio sottesa all'attribuzione – attraverso la modifica dell'art. 14 L. n. 53/90 - del potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, consistente nell'esigenza di semplificare ed agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale.

Nel quadro così tracciato, ai fini della vicenda in esame, i consiglieri provinciali devono ritenersi legittimati, ai sensi dell'art. 14 L. n. 53/90, ad autenticare le sottoscrizioni delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza nonché di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale.

In senso analogo si registrano altre pronunce giurisprudenziali di primo e di secondo grado (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, n. 5558/2013; Id., n. 5563/2013)>>.

In altri termini, il giudice di prime cure, mutando il proprio orientamento, si limita a sostenere che il potere di autentica delle firme dei sottoscrittori delle liste elettorali, esercitabile dal consigliere comunale/o provinciale, postulerebbe solo il requisito della territorialità e non già quello della pertinenza, stante il tenore letterale dell'art. 14 l. n. 53/1990 (che non contemplerebbe esplicite limitazioni in tal senso) nonché la *ratio* sottesa a tale disposizione (ovvero l'esigenza di semplificare ed agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale).

Invero, il giudice di prime cure nell'adottare l'appellata sentenza ha *ex abrupto* deciso di ignorare il consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi *in subiecta materia*, secondo cui oltre al limite *stricto sensu* territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali (in tal senso: Cons. Stato., Sez. I, parere n. 3447, 26.07.2013; Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2013, n. 2501; Cons. Stato, Sez. V, 31.03.2012, n. 1889).

Invero, il limite funzionale previsto per il potere di autentica di cui è causa risulta direttamente correlato alla circostanza che non è possibile equiparare la posizione di quei pubblici ufficiali che hanno un potere

certificatorio derivante dalle caratteristiche della funzione pubblica esercitata a quegli organi politici cui la legge attribuisce una potestà certificativa in relazione a ruolo ricoperto; mentre i primi si trovano in una posizione di sostanziale disinteresse per le sorti elettorali dei candidati cui certificano le firme, i secondi in genere sono mossi da un interesse politico.

Sul punto i giudici amministrativi hanno condiviso la scelta di limitare la facoltà di certificare le firme non solo un determinato territorio come avviene per tutti i pubblici ufficiali ma anche alla specifica competizione alla quale è legato il ruolo politico del certificatore. (in tal senso T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 26.09.2013, n. 1312).

Di talchè, diversamente da quanto asserito dai giudici baresi, la portata applicativa dell'art. 14 l. n. 53/1990 deve necessariamente essere subordinata sia al requisito della territorialità sia a quello della pertinenza, ciò al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Pertanto l'appellata sentenza merita l'annullamento e/o la riforma

* * *

**ISTANZA EX ART. 99 C.P.A DI DEFERIMENTO ALL'ADUNANZA PLENARIA DI
CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

La questione di cui è causa merita di essere esaminata dall'Adunanza Plenaria di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, stante l'oggettivo contrasto giurisprudenziale sussistente tra le sentenze surrichiamate e poste a fondamento dell'appello di cui è causa (prima fra tutte Cons. Stato, Sez. V,

08.05.2013, n. 2501; Cons. Stato., Sez. I, parere n. 3447, 26.07.2013) e l'intervenuta sentenza della Sezione Quinta di Codesto Ecc. Consiglio di Stato, n. 716 del 13.02.2014, di segno diametralmente opposto.

Quest'ultima pronuncia, infatti nega l'esistenza di un limite funzionale, invocato dagli odierni appellanti, all'esercizio del potere di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste di candidati da parte dei consiglieri degli enti locali.

In altre parole, è necessario chiarire se il consigliere dell'ente locale possa esercitare il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della l. n. 53/1990 esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera (c.d. criterio della pertinenza).

* * *

Per tutti questi motivi, gli odierni appellanti, come rappresentati e difesi

CHIEDONO

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza TAR Puglia Bari, Sez. II, n. 232 del 14.02.2014, con conseguente l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e, per l'effetto, l'annullamento delle operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Molfetta, svoltesi il 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio del 09 e 10 giugno 2013, sino alla fase di ammissione delle liste alla competizione elettorale, con conseguenziale ripetizione delle operazioni elettorali.

In via subordinata, stante il riferito contrasto in seno alla giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, che la sottesima questione venga deferita

all'Adunanza Plenaria *ex art. 99 c.p.a.*

Con ogni altra conseguenza di legge e vittoria di spese.

Trattasi di giudizio elettorale, esente dal versamento del contributo unificato.

Bari - Roma, 06.05.2014